



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CROTONE
ORDINANZA N. 59/2011

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Crotone:

- VISTA** la propria ordinanza n° 108/2009 in data 10 dicembre 2009, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti del circondario marittimo di Crotone;
- VISTA** la circolare n°16 prot. DEM/3/1823 in data 18.07.02 del Ministero dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTO** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, relativo all' attuazione delle direttive 2005/33/CE e 1999/32/CE in materia di tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- VISTA** la nota prot. n° 0006815 del 01 settembre 2011 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone, relativa al servizio antincendio;
- RITENUTO** opportuno aggiornare la disciplina del bunkeraggio nei porti di questo circondario marittimo, in modo da adeguarla alle mutate esigenze di sicurezza marittima;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo regolamento di esecuzione:

ORDINA

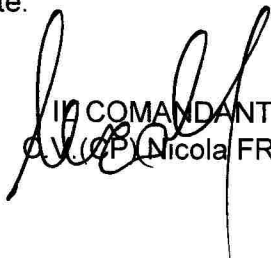
Articolo Unico

L'articolo 2 del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario Marittimo di Crotone, allegato all'ordinanza n. 108/2009 del 10.12.2009 è così modificato:

ARTICOLO 2 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio alla nave a mezzo autobotte può avvenire, nei porti di:
 - Crotone, presso le banchine di Riva, Spezzato di Riva, Molo Foraneo (dalla Bitta n. 1 alla bitta n. 17) Banchina di Sottoflutto;
 - Le Castella, presso il molo di sottoflutto;
 - Cirò Marina, presso la banchina Sud.
2. Il rifornimento può essere di combustibile liquido o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C.
3. Le operazioni devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche;
 - nelle ore diurne o notturne con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e, se artificiale, con impianto conforme alle vigenti normative;
 - quando la nave da rifornire non compie operazioni commerciali;
 - con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di navi traghetto;
 - alla presenza di una squadra di almeno 2 unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dotata di automezzo antincendio, per il servizio di sorveglianza antincendio, nel caso di bunkeraggio superiore a 5 tonnellate;
 - per quantitativi non superiori a 30 tonnellate per autobotte.

Crotone, 12 SET. 2011


IL COMANDANTE
C.V. (CP) NICOLA FREDA